



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

INVITA

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio **entro e non oltre il 31 luglio** del corrente anno.

Dalla Residenza Municipale, lì 1° aprile 2019

IL SINDACO

Giampiero Mongatti

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - I Giudici popolari per le Corti d'assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I Giudici popolari per le Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.